



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 06 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

VISTO il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25 del 27 gennaio 2012 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2012, attribuendo all'Italia il massimale di 1.787,91 tonnellate;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2012, con il quale, nel provvedere, per l'annualità 2012, alla ripartizione del predetto massimale, tra i vari sistemi di pesca, è stato assegnato al sistema "palangaro (LL)" un contingente di cattura pari a 196,67 tonnellate (suddiviso in quote individuali di cattura, come riportate nell'allegato B al medesimo decreto ministeriale), nonché individuata, in aggiunta alla quota indivisa "(UNCL)", anche una cosiddetta quota di riserva pari a 53,64 tonnellate (con priorità di assegnazione in ordine cronologico, a fronte di superamenti di quota relativi ai diversi sistemi di pesca);

VISTO il provvedimento n. 10351 del 11 aprile 2012, con il quale il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si è riservato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura assegnato a ciascun sistema si pesca e/o dei contingenti individuali di cattura, come assegnati dal predetto decreto ministeriale 3 aprile 2012;

VISTA la nota n. 11515 del 26 aprile 2012, con la quale il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in aderenza alle direttive impartite da questo Ministero, ha ritenuto opportuno evidenziare come, in caso di raggiungimento delle quote individuali di cattura di cui al predetto allegato B al decreto ministeriale 3 aprile 2012, le imbarcazioni interessate avrebbero potuto continuare ad effettuare catture di tonno rosso anche nelle more dell'adozione degli opportuni provvedimenti con cui assicurare la copertura degli eccessi di pesca, rispetto alle quote individuali inizialmente assegnate, avvalendosi proprio della richiamata quota di riserva;

VISTO il decreto direttoriale n. 13718 del 23 maggio 2012, con il quale il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, constatato, sulla base dei pertinenti certificati di cattura (BCDs), che il prelievo accessorio della risorsa tonno rosso ha, di fatto, superato (per un totale di 18,74 tonnellate) la predetta quota indivisa, né ha disposto l'immediata sospensione, provvedendo, in ossequio a quanto stabilito dal richiamato decreto ministeriale 3 aprile 2012, alla copertura del



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

medesimo sfioramento mediante la proporzionale riduzione della predetta quota di riserva (la cui consistenza si è così ridotta da 53,64 tonnellate a 34,9 tonnellate);

VISTO il decreto direttoriale n. 14227 del 29 maggio 2012, con il quale il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, constatato, sulla base delle pertinenti dichiarazioni di cattura, che alcune delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", di cui al più volte citato allegato B al decreto ministeriale 3 aprile 2012, hanno superato le rispettive quote individuali di cattura (per un eccesso di pesca complessivo pari a 26,74 tonnellate), né ha disposto l'immediata sospensione delle possibilità di pesca, provvedendo, in ossequio a quanto stabilito dal richiamato decreto ministeriale 3 aprile 2012, alla copertura del medesimo sfioramento mediante l'ulteriore proporzionale riduzione della predetta quota di riserva (la cui consistenza si è così ulteriormente ridotta da 34,9 tonnellate a 8,16 tonnellate);

VISTA la nota n. 14389 del 30 maggio 2012, con la quale il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di assicurare il pieno rispetto di quanto stabilito con il predetto decreto direttoriale n. 14227 del 29 maggio 2012, ha fatto obbligo a tutte le unità da pesca interessate di procedere all'immediato rientro nei rispettivi porti-base;

CONSIDERATO che, in base alle dichiarazioni attestanti la catture effettuate dalle predette unità da pesca, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto direttoriale n. 14227 del 29 maggio 2012, è stato constatato un ulteriore eccesso di pesca, rispetto ai relativi contingenti individuali di cattura (di cui al più volte citato allegato B al decreto ministeriale 3 aprile 2012), per un totale complessivo di 46,6 tonnellate al netto del predetto quantitativo ancora disponibile (8,16 tonnellate) sulla quota di riserva che, pertanto, si è completamente esaurita;

VISTA la nota n. 15444 del 12 giugno 2012, con la quale il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ha espressamente richiamato l'attenzione degli armatori delle unità ancora autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)" e non interessate dal più volte citato decreto di sospensione, sulla circostanza per cui, una volta constatato il raggiungimento del contingente di cattura (pari a 196,67 tonnellate), come complessivamente assegnato al sistema in questione, questa Amministrazione avrebbe provveduto, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, a disporre la formale e definitiva chiusura della relativa campagna di pesca anche indipendentemente dalla rimanente consistenza delle quote individuali di cattura;

CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, in base alle dichiarazioni attestanti la catture effettuate dalle predette unità ancora autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", è stato constatato il superamento del contingente complessivamente assegnato al sistema di pesca in questione, per un totale complessivo di 28,62 tonnellate;

CONSIDERATO che, alla data di chiusura (8 giugno 2012) della campagna di pesca con il sistema "circuizione (PS)", sulla base delle pertinenti dichiarazioni di cattura, è stato accertato un esiguo livello di "sottopesca", da parte del medesimo sistema, pari a 3,8 tonnellate;

RITENUTO di dover sospendere, ai sensi e per gli effetti del più volte richiamato articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il prelievo della risorsa tonno rosso, da parte delle predette unità ancora autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema "palangaro (LL)", al fine di



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi comunitari ed internazionali;

RITENUTO altresì, di dover procedere alla copertura del predetto eccesso di pesca (pari a 28,62 tonnellate) complessivamente effettuato, nel corso della corrente campagna di pesca, dal sistema "palangaro (LL)", in parte (3,8 tonnellate), mediante l'utilizzo della predetta "sottopesca" maturata dal sistema "circuizione (PS)" ed in parte (24,82 tonnellate), mediante la proporzionale riduzione del contingente di cattura (35 tonnellate) come originariamente assegnato al sistema "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)" con il richiamato decreto ministeriale 3 aprile 2012;

DECRETA

Articolo unico

1. È disposta la chiusura definitiva della corrente campagna di pesca del tonno rosso per il sistema "palangaro (LL)", a decorrere dalla data di affissione del presente decreto all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi alle ore 13.00 del giorno 20 giugno 2012.
2. Le unità da pesca interessate dalla chiusura di cui al precedente comma 1 devono procedere all'immediato rientro nei rispettivi porti-base, ove le competenti Autorità Marittime provvederanno al ritiro dei relativi permessi speciali.
3. L'eccesso di pesca complessivamente maturato, nel corso della corrente campagna di pesca, dal sistema "palangaro (LL)", pari a 28,62 tonnellate, è coperto, per 3,8 tonnellate, con il quantitativo di "sottopesca" maturato dal sistema "circuizione (PS)" e, per 24,82 tonnellate, con la proporzionale riduzione del contingente di cattura come originariamente assegnato al sistema "pesca sportiva/ricreativa (SPOR)", la cui consistenza viene così ridotta da 35 tonnellate a 10,18 tonnellate.
4. Ad esaurimento del predetto nuovo contingente ridotto, le unità autorizzate alla pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso potranno continuare l'esercizio dell'attività, solo ed esclusivamente, mediante la cosiddetta tecnica "catch/release" ed anche oltre i limiti temporali (14 ottobre 2012) come stabiliti dalla vigente normativa comunitaria ed internazionale.
3. I contravventori alle disposizioni di cui al presente decreto, sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dei pertinenti articoli del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, in premessa citato.

Considerata l'urgenza, il presente decreto entra in vigore dalla data di affissione all'albo delle Autorità Marittime, come tassativamente indicata al comma 1.

Roma, li 19 GIU. 2012

IL MINISTRO